



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l'Autotrasporto

Il Direttore Generale

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” e, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 6 che, al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 6, comma 3, decreto-legge 1 marzo, n. 17 del 2022, prevede, altresì, che “Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.”;

VISTA la disponibilità per il citato credito d'imposta, stanziata al cap. 1342, pg 01 – annualità 2022 - pari a euro 29.600.000 per l'anno 2022, di cui al comma 3 dell'art.6 del citato decreto-legge 17/2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 15, il quale prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale Ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed avendo già implementato la piattaforma per la ricezione delle istanze di contributo di cui all'art. 3 del d.l. 50/2022, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

VISTA la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2022/C 131 I / 01 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;

CONSIDERATO che le risorse di cui decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 all'articolo 6, commi 3 e 4, pari a euro 29.600.000 destinati a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, trovano giusta misura nella disciplina della comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01) “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, così come modificata con Comunicazione C 280/1 del 21 luglio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi della sezione 2.1, della comunicazione della Commissione (2022/C 131), emendata con comunicazione C 280/1, le compensazioni in parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale;

RITENUTO che per porre rimedio a questo grave turbamento la misura di aiuto di Stato, di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e nel rispetto delle condizioni individuate dalla comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01) come emendata con Comunicazione C280/1 del 21 luglio 2022, è stata individuata nella compensazione dei danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto alla crisi energetica dalle imprese esercenti i servizi di trasporto merci, relativamente al periodo indicato dell'intero anno 2022;

CONSIDERATO che le misure di compensazione di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, rientrano nell'ambito della comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01, in quanto sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione alla sezione 2.1;

TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

TENUTO CONTO degli esiti del confronto tenutosi in data 16 giugno 2022 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in ordine alla destinazione delle suddette risorse;

TENUTO CONTO altresì degli esiti del confronto tenutosi in data 14 ottobre 2022 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in ordine ai criteri per la presentazione delle istanze;

VISTO il Decreto Interministeriale (MIMS, MiTE, MeF) n. 318 in data 6 ottobre 2022, inviato agli organi di controllo in pari data;

VISTA la decisione della Commissione europea - Aiuto di Stato SA.103480 (2022/N) - Italia TCF: Schema di sostegno in caso di emergenza per gli operatori di autotrasporto - C(2022) 5127 final del 14 luglio 2022 e la successiva C(2022) 5877 final per il caso S.A. 103966 (2022/N);

VISTO che gli aiuti possono essere concessi in base alla misura a partire dalla notifica della decisione di approvazione della Commissione fino a non oltre il 31 dicembre 2022, e che il debito fiscale in relazione al quale viene concesso l'aiuto deve essere sorto entro il 31 dicembre 2022, in linea con il punto 37 del Quadro di riferimento temporaneo per la crisi;

VISTO che in particolare, i beneficiari della misura sono tenuti a: essere iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l'anno 2022 al momento della presentazione della domanda, essere impegnati in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e utilizzare veicoli con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore;

CONSIDERATO che gli aiuti previsti dalla misura non sono concessi a imprese sottoposte a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; (ii) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di sanzioni adottate dall'UE; o (iii)

imprese attive in settori oggetto di sanzioni adottate dall'UE, nella misura in cui l'aiuto comprometterebbe gli obiettivi delle sanzioni in questione, e pertanto la misura non potrà in alcun modo essere utilizzata per compromettere gli effetti previsti delle sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e sarà pienamente conforme alle norme antielusione dei regolamenti applicabili. In particolare, le persone fisiche o le entità soggette alle sanzioni non beneficeranno direttamente o indirettamente della misura;

CONSIDERATO che gli importi degli aiuti individuali saranno determinati come segue: una percentuale massima del 15% dell'importo speso per l'acquisto del componente Ad blue nell'anno 2022 (al netto dell'imposta sul valore aggiunto);

CONSIDERATO che il periodo di applicazione durerà fino all'esaurimento del budget assegnato per l'acquisto di AdBlue e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che prima di concedere un aiuto nell'ambito della misura in questione saranno effettuati ulteriori controlli per verificare il cumulo, registrando gli importi concessi nell'ambito della misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato (in seguito anche RNA);

CONSIDERATO che il valore nominale complessivo dei crediti d'imposta non potrà superare i 500.000 euro per impresa come da S.A. 103966 (2022/N) comprendendo altresì i contributi concessi per l'art. 3 del D.L. 50/2022 ; tutte le cifre utilizzate devono essere lorde, cioè prima di qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri;

RITENUTO necessario prevedere la chiusura del portale in anticipo rispetto al 31 dicembre 2022 per disporre di un periodo congruo per il perfezionamento delle istanze presentate dai soggetti interessati, al fine di poter concedere il beneficio entro il 31 dicembre 2022 come stabilito S.A. 103966 (2022/N), così come condiviso con le associazioni di categoria nell'incontro del 19 ottobre 2022;

VISTA la avvenuta registrazione di regolarità contabile da parte dell'U.C.B. del Decreto interministeriale 318 del 6 ottobre 2022 con il n. 2562, in data 12/10/2022;

RITENUTO comunque necessario procedere alle attività istruttorie nelle more della registrazione del citato D.I. n.318 da parte della Corte dei Conti, stante i tempi ristretti;

DECRETA

Art.1

(*Oggetto*)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 29.600.000,00, destinate promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada in relazione ai maggiori oneri

sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'acquisto del componente Ad blue nell'anno 2022.

Art.2

(Destinatari)

1. I soggetti destinatari delle misure di cui al d.l. n.17 del 1 marzo 2022 sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano, in via prevalente, l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Art. 3

(Criteri di determinazione)

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art.1, sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 15 % della spesa sostenuta nell'anno 2022 per l'acquisto del componente Ad blue, impiegato dai soggetti di cui all'art. 2 in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4

(Presentazione dell'istanza sulla piattaforma informatica)

1. La presentazione delle istanze per richiedere il credito d'imposta avviene attraverso una piattaforma informatica dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 10:00 del 4 novembre 2022. La piattaforma informatica sarà fruibile fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2022. In caso di esito negativo dell'istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine.

Art. 5

(Procedure connesse con la piattaforma a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, i destinatari del beneficio presentano l'istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce altresì i dati secondo specifici modelli, allegati al presente decreto.

Gli operatori economici accedono alla piattaforma tramite SPID/CNS/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procedono con l'inserimento dell'istanza, unica per ciascuna azienda. È prevista l'autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.

2. L'utente seleziona il soggetto per cui intende operare:
 - sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
 - aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.
3. Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione dell'istanza.
4. Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del componente Ad blue relativamente all'anno 2022.
5. Il credito d'imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, di cui all'art. 1, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
6. La piattaforma è articolata in due aree distinte:
 - area inserimento istanza;
 - area riservata per la consultazione dello stato dell'istanza.
7. Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:
 - inserire una istanza;
 - inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata;
 - inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell'area riservata.

Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria.

I dati richiesti per l'inserimento dell'istanza sono tutti obbligatori.

8. I *files* da allegare all'istanza devono contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta e sono così costituiti:

File fatture (una riga per ogni fattura indicata):

- Identificativo SDI fattura;
- Tipo fattura (CARB/NO CARB);
- Importo fattura;
- Importo a rimborso (quota parte dell'importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale dell'importo fattura).

File targhe (una riga per ogni targa indicata in fattura):

- Identificativo SDI fattura;
- Targa;
- Contratto di noleggio (SI/NO);

- Codice paese automezzo.

Inviata l'istanza la piattaforma restituisce all'utente il relativo codice identificativo.

Art. 6

(Modalità di fruizione del credito d'imposta – Agenzia delle Entrate)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 7

(Trasmissione di dati)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisiti i dati delle istanze dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettua la verifica sul R.N.A dell'importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale inserimento avverrà solo dopo l'avvenuta registrazione del D.I. 318/2022 da parte della Corte dei Conti.
All'esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili emana un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale poi provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA.

L'elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con il relativo importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all'Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 8

(Aiuti di Stato)

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto della comunicazione della Commissione (2022/C 131), come emendata con comunicazione C 280/1 e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditività.

Art. 9

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con sede

presso via Nomentana, 2, 00161 in Roma e Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 in Roma è il titolare del trattamento dei dati necessari all'erogazione delle risorse previste in attuazione delle misure di cui al D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, da intendersi limitato ai dati identificativi dei titolari di ditta individuale e dei legali rappresentanti o incaricati di società, acquisiti attraverso SPID/CNS/CIE e ai numeri di targa dei veicoli intestati eventualmente a ditta individuale, trattati ai fini dell'accesso alla Piattaforma e della presentazione dell'istanza con le modalità di cui al precedente articolo 5. I dati identificativi delle eventuali ditte individuali sono, altresì, trattati per lo svolgimento delle attività di inserimento nel registro aiuti di stato (RNA) dei beneficiari e dei relativi importi di cui al precedente articolo 7.

2. I soggetti attuatori di cui al presente decreto – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e SoGeI S.p.A.- sono designati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quali rispettivamente Responsabile del trattamento dei dati e subresponsabile trattamento dei dati del con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.

3. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa come individuata all'articolo 1 del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del credito d'imposta e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Con l'atto scritto, di cui al comma 2, sono altresì individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazione dei dati da parte dei Responsabili del trattamento.

4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, continua ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.

102 e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei soggetti individuati come subresponsabili del trattamento.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei beneficiari ai sensi del punto 54 della comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01, nel rispetto della normativa in materia. I dati personali saranno trattati attraverso la Piattaforma dedicata per il tempo strettamente necessario, rispettivamente, ai fini dell'accesso e della presentazione delle istanze. I dati acquisiti attraverso SPID/CNS/CIE non saranno conservati.

Le informazioni e i dati presenti nelle istanze saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie e saranno successivamente conservati fino alla conclusione dell'iniziativa.

I dati inseriti nel registro aiuti di stato (RNA) rimarranno ivi pubblicati per il periodo di tempo previsto dalla legge.

I dati comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione del credito di imposta, con le modalità previste dal precedente articolo 6, saranno trattati per il tempo necessario a gestire la procedura di compensazione e saranno, successivamente, conservati per il periodo previsto dalla normativa in materia fiscale.

Il presente decreto è pubblicato sul Portale trasparenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)